

Al Ministero dell'Istruzione e del Merito

A mezzo PEC: richiestepubblicazione@postacert.istruzione.it

nonché

all'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna

A mezzo PEC: drsa@postacert.istruzione.it

Oggetto: Pubblicazione di AVVISO SUL SITO WEB in adempimento dell'ordinanza del TAR LAZIO, Sezione Terza Bis, n. 00802 del 4 febbraio 2025, comunicata in pari data, resa nel giudizio R.G. n. 1599/2025, che ha autorizzato la notificazione per pubblici proclami del ricorso.

PREMESSO CHE

Con ordinanza del Tar Lazio, Sezione Terza Bis, n. 00802 del 4 febbraio 2025, resa nell'ambito del giudizio R.G. n. 1599/2025 introdotto con ricorso notificato in data 27 gennaio 2025 da Solinas Maria Giovanna, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Castellana, è stata disposta l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 49 c.p.a., nei confronti dei potenziali controinteressati, ed autorizzata la notificazione del ricorso in epigrafe per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le modalità stabilite nell'ordinanza n. 836/2019.

Quest'ultima ordinanza prevede che l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati avvenga "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione con le seguenti modalità:

"a) pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIUR nonché, ove esistenti, degli Uffici Scolastici Regionali interessati dal quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;*
- 2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;*
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;*
- 4.- l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti le posizioni utili in ciascuna delle graduatorie regionali impugnate;*
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;*
- 6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;*
- 7. - il testo integrale del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti;*

b.- In ordine alle prescritte modalità, il M.I.U.R. e gli USR hanno l'obbligo di pubblicare sui propri siti istituzionali - previa consegna, da parte ricorrente, di copia dei ricorsi introduttivi e dei motivi aggiunti, della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e dei motivi aggiunti e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustiziaamministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che il M.I.U.R. e, ove dotati di autonomi siti, gli USR residenti:

c.- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, i motivi aggiunti, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, dei motivi aggiunti, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- dovranno, inoltre, curare che sull'home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza. Considerato che si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento.".

Pertanto, nell'interesse della ricorrente, al fine della pubblicazione, da parte delle Amministrazioni in intestazione, del prescritto AVVISO sui rispettivi siti web istituzionali, in adempimento dell'ordinanza in oggetto, si comunica quanto segue.

1. AUTORITÀ GIUDIZIARIA INNANZI ALLA QUALE SI PROCEDE E NUMERO DI REGISTRO GENERALE DEL RICORSO:

- TAR LAZIO, ROMA, SEZIONE TERZA BIS, R.G. n. 1599/2025.

2.1. NOME DELLA RICORRENTE:

- Maria Giovanna Solinas rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Castellana;

2.2. INDICAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI INTIMATE:

Ministero dell'Istruzione e del merito, in persona del Ministro p.t., con sede a Roma alla Via Arenula 70 - Roma (RM), rappresentato, **Ministero dell'Istruzione e del merito - Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna**, in persona del Dir. p.t., con sede alla Via Giudice Guglielmo n. 46, 09131 – Cagliari (CA) (PEC: PEC: drsa@postacert.istruzione.it), rappresentati, difesi e domiciliati *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, Via dei portoghesi n. 12 (pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it);

Il ricorso è stato notificato altresì al **Ministero dell'economia e delle finanze**, in persona del Ministro p.t., con sede a alla Via XX Settembre n. 97 - Roma (RM),

Ministero per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, in persona del Ministro p.t.- con sede in Largo Chigi 19 - Roma (RM),

Ministero per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR – Struttura di Missione per il PNRR, in persona del l.r.p.t., con sede in Largo Chigi, 19 - Roma (RM), tutti rappresentati, difesi e domiciliati *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma, Via dei portoghesi n. 12 (pec: ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it).

3.1. ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI:

Il ricorso è stato proposto per l'annullamento *in parte qua*, previa adozione di misure cautelari:

- della graduatoria finale di merito e dell'elenco dei vincitori per la classe di concorso A048 – Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di secondo grado, nonché del relativo decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito – USR Sardegna, pubblicata con **Decreto del Direttore Generale Prot n. 0022035.28-11-2024 pubblicato 28.11.2024 (doc.1 – DDG Prot n. 0022035.28-11-2024 del 28.11.2024+graduatoria allegata)**, nella parte in cui non è stata attribuita alla ricorrente la riserva di cui agli articoli 1014, comma 1, e 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ovvero **la riserva di cui all'art.1, comma 9-bis, Legge 21 giugno 2023, n. 74** e conseguentemente nella parte in cui non risulta il nome del ricorrente nell'elenco dei vincitori sui posti riservati e nella parte in cui non è presente il nome della ricorrente tra i candidati risultati idonei vincitori di concorso, pur avendo riportato la valutazione complessiva di 183,75 punti;
- della graduatoria finale di merito e dell'elenco dei vincitori per la classe di concorso A048 – Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di secondo grado, nonché del relativo decreto del

Ministero dell'Istruzione e del Merito – USR Sardegna, **successivamente rettificata con Decreto del Direttore Generale Prot n. 0022340.02-12-2024 pubblicato il 02.12.2024 (doc.2 – DDG Prot n. 0022340.02-12-2024 pubblicato il 02.12.2024+graduatoria allegata)** nella parte in cui non è stata attribuita alla ricorrente la riserva di cui agli articoli 1014, comma 1, e 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ovvero **la riserva di cui all'art.1, comma 9-bis, Legge 21 giugno 2023, n. 74** e conseguentemente nella parte in cui non risulta il nome del ricorrente nell'elenco dei vincitori sui posti riservati e nella parte in cui non è presente il nome della ricorrente tra i candidati risultati idonei vincitori di concorso, pur avendo riportato la valutazione complessiva di 183,75 punti.

- della nota di prot. n. 1224 del 21.01.2025 n. del 21.0.2025, con la quale l'USR della Sardegna ha rigettato l'istanza in autotutela presentata dalla ricorrente con contestuale la richiesta di accesso documentale del 6.12.2024, inviata a mezzo pec. (doc.3_PEC_Accesso agli Atti del 5.12.2024 + autotutela - doc. 4 Provvedimento parziale diniego e rigetto autotutela protocollo n. 1224 del 21.01.2025);

- per quanto occorrer possa, laddove interpretato *in malam partem*, del Decreto Ministeriale del 26 ottobre 2023, n. 205, recante “*Disposizioni concernenti il concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'articolo 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali», convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, come modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e dal decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112*”;

- per quanto occorrer possa, laddove interpretato *in malam partem*, del Decreto Dipartimentale 6 dicembre 2023, n. 2575, recante “*Concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune e di sostegno, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del Decreto ministeriale 26 ottobre 2023, n. 205*”;

- per quanto di ragione, del verbale o dei verbali redatti dalla Commissione e dagli estremi ignoti con cui è stata predisposta la graduatoria finale di merito senza tener conto del diritto della ricorrente a vedersi riconosciuto il titolo di riserva di cui agli agli articoli 1014, comma 1, e 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ovvero **il titolo di riserva di cui all'art.1, comma 9-bis, Legge 21 giugno 2023, n. 74**, ad essere collocata tra gli idonei vincitori del concorso;

- per quanto di ragione, dei verbali e/o degli atti di valutazione dei titoli dei candidati dagli estremi ignoti a fronte dei quali la commissione d'esame ha ritenuto di collocarli in graduatoria in posizione superiore a quella della ricorrente sebbene aventi punteggio inferiore.
- per quanto di ragione, dei provvedimenti dagli estremi ignoti con i quali i candidati inseriti nella graduatoria A048 sono stati individuati come destinatari di ruolo e assegnatari di sede al posto della ricorrente, lesivi nella parte in cui l'Amministrazione non ha provveduto al corretto inserimento della ricorrente nella graduatoria finale di merito e all'assunzione della stessa ivi inclusi tutti gli avvisi e gli atti di rettifica, scorrimento e le operazioni di surroga pubblicati dall'USR Sardegna nelle seguenti date: 3.12.2024 (doc. 4 Avviso del 3.12.2024), 6.12.2024 (doc. 5 avviso di nomine in ruolo personale docente del 6.12.2024), 9.12.2024 (doc.6 Avviso Assunzione docenti del 9.12.2024), 13.12.2024 (doc.7 Decreto parziale rettifica - Assunzioni Docenti a.s. 24/25 del 13.12.2024), 18.12.2024 (doc.8 Decreto integrazione graduatoria A048 del 18.12.2024), 19.12.2024 (doc. 9 Decreto di rettifica al decreto di integrazione graduatoria A048 del 19.12.2024), 20.12.2024 (doc. 10 Avviso per surroghe del turno 11 -classi di concorso AB24- A047- A048 del 20.12.2024) 27.12.2024 (doc.11 Decreto nomine personale docente da GM A.S. 2024/25 Esiti fasi 1 e 2 del turno 11- Nuove Surroghe CDC A048 del 27.12.2024), 31.12.2024 (doc. 12 Decreto ulteriore integrazione graduatoria- CDC A048 del 31.12.2024) 31.12.2024 (doc. 13 Decreto nomine personale docente da GM A.S. 2024/25 Esiti Surroghe CDC A048 del 31.12.2024);
- nonché di ogni altro atto connesso anteriore e conseguente del procedimento anche se ad oggi non conosciuto né prodotto dall'Amministrazione e comunque lesivo dei diritti e degli interessi di parte ricorrente.

PER L'ACCERTAMENTO

- del diritto della ricorrente di accedere alla documentazione amministrativa oggetto di istanza di accesso generalizzato ex art. 5 co. 2 D.Lgs n. 33/2013, e di accesso agli atti ex artt. 22 ss. L. 241/1990 in relazione al "Concorso per titoli ed esami personale docente della scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di sostegno ai sensi dell'art. 3 comma 7 del D.M 205/2023 artt. 22 e ss. della L. n. 241/1990 e richiesta di riesame in via di autotutela (doc.3 Istanza di accesso agli atti e autotutela del 5.12.2024), sulla quale l'USR Sardegna ha deciso di pronunciarsi con un parziale rigetto, con provvedimento protocollo n. 1224 del 21.01.2025 (doc. 4 – Provvedimento parziale diniego e rigetto autotutela protocollo n. 1224 del 21.01.2025)

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA

del diritto della ricorrente a beneficiare della riserva dei posti prevista nel bando di concorso in relazione agli articoli 1014, comma 1, e 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,

o alla riserva dei posti di cui all'art.1, comma 9-bis, Legge 21 giugno 2023, n. 74, in quanto volontario di servizio civile nazionale svolto senza demerito,

E PER LA CONDANNA FATTO

in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle Amministrazioni resistenti, ciascuna per le rispettive competenze, ad assegnare al ricorrente la riserva dei posti, alternativamente, di cui agli articoli 1014, comma 1, e 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 o di cui all'art.1, comma 9-bis, Legge 21 giugno 2023, n. 74 in sede di valutazione titoli, adottando ogni provvedimento consequenziale per il corretto inserimento dello stesso nella graduatoria generale di merito, nell'elenco dei vincitori e la stipula del contratto di lavoro con effetti giuridici ed economici al pari degli altri vincitori.

3.2. SUNTO DEI MOTIVI DI RICORSO

- Il ricorso si fonda su due motivi.

Il **primo motivo** ha ad oggetto l'omessa valutazione del titolo di riserva, previsto dagli articoli 1014, comma 1, e 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ovvero la riserva di cui all'art.1, comma 9-bis, Legge 21 giugno 2023, n. 74, nonostante il titolo sia stato allegato in fase di compilazione della domanda, ciò ha comportato la *“Violazione ed erronea applicazione dell'art.9, comma 8, d. lgs. 5 aprile 2002 n. 77 così come modificato ed integrato dal d.l. 31 gennaio 2005, n. 7 convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. violazione ed erronea applicazione degli articoli 1014, comma 1, e 678, comma 9, del d. lgs. 15 marzo 2010, n. 66. violazione ed erronea applicazione dell'art.16, comma 1, d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487. eccesso di potere per straripamento e sviamento. violazione del principio del favor participationis. violazione dell'art. 97 costituzione, del principio di imparzialità e buon andamento della p.a”*

In particolare sotto tale profilo si è dedotto quanto segue:

“- L'art. 9, comma 8, D. Lgs. 5 aprile 2002 n. 77 così come modificato ed integrato dal D.L. 31 gennaio 2005, n. 7 convertito con modificazioni dalla Legge 31 marzo 2005, n. 43, dispone quanto segue:

" Al termine del periodo di servizio civile, compiuto senza demerito, l'Ufficio nazionale per il servizio civile o le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto di rispettiva competenza, rilasciano ai volontari un apposito attestato da cui risulta l'effettuazione del servizio civile. I titolari di tale attestato sono equiparati al personale militare volontario in ferma annuale".

- Tale norma, modificata successivamente alla sospensione del servizio di leva obbligatorio ad opera della Legge 226/2004, prevede espressamente l'equiparazione dei volontari di servizio civile nazionale al personale militare volontario in ferma annuale.

- I volontari in ferma annuale - detta anche prefissata - hanno ricevuto successivamente, grazie al D. Lgs. 66/2010, il beneficio della riserva dei posti per i concorsi pubblici relativi al personale non dirigenziale. Più nel dettaglio, l'art.1014, comma 1, del suddetto decreto, dispone che "A favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma nonché dei volontari in servizio permanente, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto dei limiti previsti dall'articolo 5, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, e dall'articolo 52, commi 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è riservato: a) il 30 per cento dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigente nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni nonché nelle aziende speciali e nelle istituzioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267; b) il 20 per cento dei posti nei concorsi per l'accesso alle carriere iniziali dei corpi di polizia municipale e provinciale; c) il 50 per cento dei posti nei concorsi per le assunzioni di personale civile, non dirigenziale, del Ministero della difesa".

- Tale previsione, in maniera del tutto logica e consequenziale, deve essere applicata anche alla procedura selettiva oggi impugnata.

- Infatti, se i volontari di servizio civile nazionale sono stati, per previsione normativa, equiparati ai volontari militari in ferma annuale, perché non dovrebbero poter beneficiare dei medesimi diritti riconosciuti a questi ultimi?

- La tempistica relativa alla modifica normativa dell'art.9, ultimo comma, del D. Lgs. 77/2002, esclude che detta equiparazione potesse riferirsi al personale volontario che avesse optato per il servizio civile sostitutivo della leva militare obbligatoria, così come avvenuto per tutti i cittadini di sesso maschile chiamati sino al 31.12.2004.

- Le modifiche apportate dal D.L. 31 gennaio 2005, n. 7 convertito con modificazioni dalla Legge 31 marzo 2005, n. 43, conferiscono alla partecipazione dei volontari di servizio civile nazionale la medesima caratteristica di volontà nell'espletamento del servizio militare in qualità di volontari e non di "obbligati".

- In fase di compilazione della domanda di partecipazione, la ricorrente non ha indicato di godere del beneficio riservato al personale di cui all'art.1014, comma 1, D. Lgs. 66/2010, ma ha **in ogni caso allegato l'attestato rilasciato dalla "Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale" in data 22.04.2021, dal quale si poteva agevolmente evincere che la Dott.ssa Solinas ha portato a termine il servizio civile in qualità di**

volontaria, nell'ambito del progetto "GUADAGNARE IN SALUTE PER LA TERZA E LA QUARTA ETÀ: PROGETTUALITÀ DI SUPPORTO OLTRE IL FARMACO" realizzato dall'Università degli Studi di Pavia , svolgendo attività dal 07 gennaio 2010 al 06 gennaio 2011;

- In tal senso, l'utilizzo del soccorso istruttorio nelle procedure di evidenza pubblica consente quindi alla Pubblica amministrazione di evitare l'esclusione dalla gara di un concorrente o la mancata valutazione di un titolo di cui un candidato sia in possesso alla data di presentazione della domanda di partecipazione, aumentando così la competitività della stessa e ciò in ossequio all'articolo 97 della Costituzione, che impone l'obbligo di buon andamento ed imparzialità nell'azione amministrativa, nonché all'articolo 6 della CEDU che afferma il principio del giusto procedimento e di leale collaborazione tra Pubblica amministrazione e privati.

- In sintesi, la ratio principale del soccorso istruttorio è quella di limitare l'esclusione dei candidati ai soli casi in cui la domanda presenti gravi carenze dei requisiti di partecipazione, in tal modo aumentando le possibilità di concorrere per l'aggiudicazione del contratto pubblico, come imposto dal principio del favor participationis.

- Secondo quanto previsto dall'art.16, comma 1, D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487, "L'amministrazione che ha bandito il concorso pubblica sul Portale uno specifico avviso indicando il termine perentorio entro il quale i concorrenti che hanno superato la prova orale devono far pervenire all'amministrazione stessa la documentazione digitale attestante il possesso dei titoli di riserva, preferenza e precedenza, già indicati nella domanda.

Tale documentazione non è prodotta e comunque non può essere richiesta nei casi in cui l'amministrazione ne sia già in possesso o ne possa disporre facendo richiesta ad altre amministrazioni".

- Dal tenore letterale della norma in commento emerge con cristallina evidenza che tutti i titoli indicati in domanda dovranno essere valutati dall'Amministrazione e dovranno essere prodotti dai candidati, a meno che non siano già in possesso dell'Amministrazione o possa ottenerli su richiesta ad altre amministrazioni pubbliche.

- In tema di soccorso istruttorio il consolidato orientamento del Consiglio di Stato, in tema di procedure concorsuali per l'assunzione di pubblici dipendenti, ritiene che l'Amministrazione non può valutare titoli che, seppure sussistenti, non siano stati dichiarati nella domanda di partecipazione ad un pubblico concorso (Consiglio di Stato, Sez. IV, 23 dicembre 2019, n. 6935; Id., 19 febbraio 2019, n. 1148; Sez. III, 4 gennaio 2019, n. 96; in precedenza soprattutto Consiglio di Stato, sez. V, 6 maggio 2015, n. 2262; successivamente anche Consiglio di Stato, Sez. V, 15 dicembre 2020, n. 8020; Sez. II, 22 novembre 2021, n. 7815; di recente Consiglio di Stato, sez. II,

13 gennaio 2023, n. 465; Consiglio di Stato sez. V, 11 ottobre 2023, n. 8864). **Ne discende che devono altresì essere valutati tutti i titoli dichiarati in domanda anche se, per mero errore, siano stati indicati in sezioni diverse (ex multis Consiglio di Stato, sez. III, 8 maggio 2023, n. 4622).**

- Serve sottolineare, sotto il profilo del presupposto giuridico del contratto stipulato tra l'Ufficio nazionale per il servizio civile e il ricorrente, che la norma che ha dettato gli elementi ed i presupposti contrattuali è il D. Lgs. 5 aprile 2002, n. 77, la stessa norma che al proprio all'art.9, ultimo comma, così come modificato ed integrato dal D.L. 31 gennaio 2005, n. 7 convertito con modificazioni dalla Legge 31 marzo 2005, n. 43 ha espressamente previsto che i volontari di servizio civile nazionale sono equiparati al personale militare volontario in ferma annuale.

- Nel caso di specie l'odierna ricorrente ha indicato di possedere un titolo riserva nella sezione "titoli di preferenza" ma ha in ogni caso allegato detto titolo al momento della compilazione della domanda di partecipazione;

- infatti come esposto in narrativa, successivamente al superamento della prova orale tenutasi il 19.09.2024, tale titolo è stato inviato unitamente a tutti gli altri indicati nella domanda di partecipazione, a mezzo email alla Commissione;

- Tale invio, unitamente all'indicazione nella domanda nella sezione "titoli di preferenza" e all'allegazione dell'attestato alla domanda di partecipazione, avrebbe dovuto essere sufficiente affinché l'Amministrazione potesse correttamente valutare il titolo posseduto e, conseguentemente, riconoscere alla ricorrente la riserva del posto come da previsione concorsuale così da essere inserita nell'elenco degli idonei vincitori con l'immissione a ruolo e tutte le conseguenze del caso."

- Il secondo motivo si incentra sull' "Eccesso di potere per irragionevolezza, arbitrarietà e illogicità dell'azione amministrativa – violazione degli artt. 3, 4, 95 e 97 della costituzione – violazione e falsa applicazione dell'art. 1, 2 e art. 6, comma 1, lett. b), della l. n. 241/1990 – violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione - violazione del principio del legittimo affidamento - difetto dei presupposti di fatto e di diritto – disparità di trattamento – ingiustizia manifesta - violazione del principio del soccorso istruttorio."

In particolare sotto tale profilo si è dedotto quanto in appresso:

"Come pacificamente ammesso da parte dell'Amministrazione resistente con la comunicazione del 21.01.2025 (doc.4), quest'ultima ha omesso di valutare il servizio civile svolto dalla ricorrente.

- Ed infatti, come già rappresentato in narrativa, la Dott.ssa Solinas ha dichiarato, in sede di domanda di partecipazione ha allegato il titolo di riserva mettendo sin da subito l'Amministrazione nella condizione di valutare tale titolo.

- (...omissis...) l'Amministrazione ha totalmente omissis di valutare il servizio svolto dalla ricorrente e, per l'effetto, non ha applicato la riserva dei posti prevista dal bando di concorso, il che avrebbe inevitabilmente portato la ricorrente a ricoprire una posizione nella graduatoria dei vincitori, tenuto conto che altri soggetti presenti nella graduatoria di merito sono stati dichiarati vincitori con un punteggio inferiore a quello della Dott.ssa Solinas e ciò per il solo dell'indicazione e valutazione di un titolo di riserva.

- Al contrario, la situazione dell'odierna ricorrente è stata paragonata, a tutti gli effetti, a quella di tutti coloro che in sede di domanda di partecipazione non hanno dichiarato il possesso di alcuna riserva, come peraltro pacificamente ammesso dall'Amministrazione stessa laddove ha precisato che "il mancato riconoscimento del titolo di riserva, da Lei non dichiarato in istanza, ha precluso il Suo inserimento nella graduatoria dei vincitori. Dunque, l'attribuzione delle riserve ai candidati risultati vincitori non ha inciso sull'esito della Sua partecipazione alla procedura concorsuale." (doc.4).

II.1 Sull'equiparazione del Servizio Civile e del Servizio Civile Universale Il servizio svolto dalla ricorrente, infatti, reca la denominazione "Servizio Civile" e non "Servizio Civile Universale".

- Tale titolo, le avrebbe consentito di partecipare per la quota di posti riservati dall'art. 3 comma 3 del D.M. 205 del 26.10.2023 che prevede espressamente che "In materia di riserva di posti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili", nei limiti della complessiva quota d'obbligo prevista dall'articolo 3, comma 1, della medesima legge, nonché agli articoli 1014, comma 1, e 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (codice dell'ordinamento militare), e l'articolo 1, comma 9-bis del decreto legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74."

- Ora, la previsione del bando sopra citata con il riferimento all'articolo 1, comma 9-bis del decreto legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, si riferisce alla modifica apportata al comma 4 dell'articolo 18 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, che lo ha sostituito con il seguente:

"4. A favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito è riservata una quota pari al 15 per cento dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale indetti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalle aziende speciali e dagli enti di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della legge 12 marzo

1999, n. 68, e tenuto conto dei limiti previsti dall'articolo 5, primo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dall'articolo 52, comma 1-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Se la riserva di cui al primo periodo non può operare integralmente o parzialmente, perché dà luogo a frazioni di posto, tali frazioni si cumulano con le riserve relative ai successivi concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale banditi dalla medesima amministrazione, azienda o ente oppure sono utilizzate nei casi in cui si procede a ulteriori assunzioni attingendo alla graduatoria degli idonei".

- Il Decreto Legislativo 6 marzo 2017, n. 40, recante "Istituzione e disciplina del servizio civile universale" prevede all'art. 2, che **"È istituito il servizio civile universale finalizzato, ai sensi degli articoli 52, primo comma e 11 della Costituzione, alla difesa non armata e nonviolenta della Patria, all'educazione, alla pace tra i popoli, nonché alla promozione dei valori fondativi della Repubblica, anche con riferimento agli articoli 2 e 4, secondo comma, della Costituzione"**.

- I settori di intervento nei quali si realizzano le finalità del servizio civile universale di cui all'articolo 2 sono i seguenti:

a) assistenza;

b) protezione civile;

c) patrimonio ambientale e riqualificazione urbana;

d) patrimonio storico, artistico e culturale;

e) educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale, e dello sport;

f) agricoltura in zona di montagna, agricoltura sociale e biodiversità;

g) promozione della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; promozione e tutela dei diritti umani; cooperazione allo sviluppo; promozione della cultura italiana all'estero e sostegno alle comunità di italiani all'estero.

- Sulla base di quanto sopra riportato, è chiaro, quindi, che l'attività svolta dalla ricorrente, rientrando tra gli obiettivi della norma, doveva e deve essere valutata alla stregua del servizio civile universale.

- A ciò si aggiunga, poi, che la Corte Costituzionale, **con riferimento alla differenza tra il Servizio Civile Universale e il Servizio Civile Nazionale, con sent. n. 171 del 20 luglio 2018 (Pres. Lattanzi; Red. Amato)** ha chiarito che "Il legame tra gli artt. 52 e 2 Cost., riconosciuto anche dalle parti ricorrenti, costituiva una caratteristica del servizio civile già quando lo stesso era disciplinato quale alternativa alla leva obbligatoria. **La sospensione di quest'ultima, pur configurando ora**

tale servizio quale frutto di una scelta volontaria, non muta né la natura, né le finalità dell'istituto”.

- La novella del 2017 non ha fatto altro che introdurre delle novità modificando la denominazione del progetto (rendendolo "universale"), ma senza di fatto modificarne i contenuti del progetto o l'attività svolta dai volontari: è chiaro quindi che i due servizi possono (e devono) essere totalmente equiparati.

- Dunque, l'aver inspiegabilmente omissso di valutare il titolo di riserva citato non risponde ad alcun criterio logico, bensì risulta essere il frutto di un'errata omissione valutativa di un titolo correttamente indicato nella domanda di partecipazione e allegato alla stessa sin dal principio, con una palese e manifesta violazione tanto delle disposizioni concorsuali quanto delle prescrizioni di carattere generale che impongono alla p.a. dei precisi oneri motivazionali.

- Ciò, peraltro, è avvenuto in mancanza di una qualsivoglia motivazione atta a sorreggere la scelta amministrativa di non attribuire il diritto di riserva spettante alla ricorrente.

- Sicché, l'azione amministrativa così predisposta ha del tutto neutralizzato quella “funzionalità motivazionale” insita nella predisposizione dei criteri di valutazione, adottati all'auspicato fine di rendere intellegibili le valutazioni concorsuali.

- Ed infatti, per quanto concerne il censurato difetto di motivazione occorso nel caso di specie, occorre notare che “in relazione a procedure concorsuali che prevedano un'attività di valutazione dei titoli, qualora l'Amministrazione non chiarisca, con motivazione specifica, la ragione per la quale non si è tenuto conto dei titoli riportati dal concorrente nella propria domanda di partecipazione, si ricade in un'ipotesi di difetto di motivazione, costituendo la motivazione del provvedimento il presupposto e il fondamento, l'essenza stessa, del legittimo potere amministrativo” (T.A.R. – Lombardia - Milano, sez. III, 13/01/2016, n. 62).

- Non è di poco conto rilevare, quindi che, a causa della mancata attribuzione della riserva per il servizio svolto, l'odierna ricorrente risulti notevolmente pregiudicata, non essendo stata inclusa nella posizione spettante nella graduatoria dei vincitori del concorso, tra i candidati riservisti.

II.II Sul soccorso istruttorio

- Senza recesso alcuno dalle precedenti argomentazioni, l'azione amministrativa appare censurabile altresì sotto un ulteriore aspetto.

- La ricorrente, infatti, per l'impossibilità derivante dalla procedura informatica impostata dalla P.A. resistente, che tra le scelte del menù a tendina relativo ai “titoli di riserva” non aveva previsto l'ipotesi “servizio civile universale/nazionale” ha dovuto per necessità indicare un titolo di riserva nella sezione “titoli di preferenza”, provvedendo peraltro ad allegare l'attestato rilasciato dalla

“Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale” in data 22.04.2021.

- Pertanto, se anche l'Amministrazione non dovesse ritenere completa la documentazione inviata dalla ricorrente, appare opportuno rammentare, a questo punto, che incombe sulla p.a., ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b), della L. n. 241/1990 e dell'art. 71, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000, l'onere di attivare il soccorso istruttorio volto alla rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete, qualora il modulo per la partecipazione al concorso pubblico rappresenti l'unica forma possibile di presentazione della domanda.

- Com'è noto, dunque, la disposizione citata assegna al Responsabile del procedimento il compito di richiedere l'integrazione di documenti ritenuti incompleti, nell'ottica della tutela della buona fede e dell'affidamento dei soggetti direttamente coinvolti nell'esercizio dell'attività amministrativa.

- Nell'ambito del procedimento amministrativo, quindi, per quanto concerne il profilo istruttorio, non può negarsi l'esistenza di un potere dell'amministrazione di attivarsi, per una leale collaborazione col privato, ed altresì al fine della maggiore economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, affinché l'istruttoria che precede l'adozione dell'atto sia quanto più possibile completa e rappresentativa della realtà. Tanto è desumibile sia dall'articolo 6 sopra richiamato, nonché dagli articoli 1 e 2 della legge sul procedimento amministrativo e dal principio di buon andamento di cui all'articolo 97 Cost.

- Questa regola va armonizzata con l'esigenza sottesa a tutte le procedure concorsuali di garantire una parità nella partecipazione. Sotto questo aspetto appare altresì utile richiamare il granitico orientamento giurisprudenziale intervenuto in materia, secondo il quale “La presentazione, da parte del candidato, entro il termine perentorio previsto dal bando di concorso, di dichiarazioni, documentazione o certificazioni inidonee, ma tali da costituire un principio di prova relativo al possesso del requisito richiesto, costituisce una mera irregolarità documentale, come tal sempre sanabile ai sensi dell'art. 6, lett. b), L. 7 agosto 1990, n. 241, laddove è previsto che le dichiarazioni o istanze erranee o incomplete devono essere oggetto di richiesta di integrazione o sostituzione o rettifica” (T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 10 maggio 2011, n. 2594).

- Alla luce di quanto sin qui argomentato, appare evidente che “Il soccorso istruttorio è consentito per porre rimedio alle carenze e irregolarità delle dichiarazioni e dei documenti di rilievo formale, permettendo l'integrazione della documentazione già prodotta, ma ritenute incomplete. Il principio è espressione di un obbligo di correttezza, specificato mediante il richiamo alla clausola generale della buona fede, della solidarietà e dell'autoresponsabilità, rinvenienti il fondamento sostanziale negli artt. 2 e 97 Cost., che impongono che le amministrazioni procedenti assolvano oneri minimi

di cooperazione. La rendicontazione delle modalità di utilizzo delle risorse riferite al finanziamento di euro 122,434, 20 erogato per l'anno 2014, poteva essere completata mediante l'attivazione del soccorso istruttorio, costituendo tale integrazione un adempimento meramente formale" (Cons. di Stato, Sez. V, sent. n. 2363/2023).

- Va precisato che in casi analoghi, Codesto Ecc.mo TAR in una recentissima pronuncia avente medesimo oggetto, ha accolto l'istanza cautelare avanzata dal ricorrente, chiarendo che **"in presenza della allegazione dei titoli suscettibili di valutazione, a nulla rilevi l'errato caricamento di essi nel modulo preordinato alla predisposizione della domanda di partecipazione al concorso, atteso che i titoli stessi – a conoscenza, e quindi, nella disponibilità della Commissione – ben avrebbero potuto formare oggetto di valutazione da parte di quest'ultima (eventualmente, previa attivazione, al ricorrere dei necessari presupposti, del soccorso istruttorio)"** (TAR Lazio - Roma, Sez. V, 26 gennaio 2023, n. 1342).

- La mancata valutazione del titolo di servizio civile quale titolo per la riserva del posto ai sensi e per gli effetti dell'art.1, comma 9-bis, Legge 21 giugno 2023, n. 74, ha determinato il mancato inserimento della ricorrente nell'elenco dei vincitori e, conseguentemente, l'impossibilità di sottoscrivere il contratto di lavoro previsto dalla procedura selettiva.

- Si insiste, pertanto, affinché sia accertata e dichiarata l'illegittima mancata valutazione dei titoli di riserva in suo possesso, affinché venga disposta la collocazione della ricorrente nella posizione spettante della graduatoria dei candidati vincitori riservisti del concorso e la conseguente immissione in servizio."

4. INDICAZIONE DEI CONTROINTERESSATI

- Sono controinteressati tutti i soggetti beneficiari di titoli di riserva di cui agli articoli 1014, comma 1, e 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ovvero **la riserva di cui all'art.1, comma 9-bis, Legge 21 giugno 2023, n. 74**, che risultano inclusi nella graduatoria dei vincitori della classe di concorso A048– Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di secondo grado per la regione Sardegna e di tutti gli ulteriori vincitori, anche se sprovvisti di titolo di riserva, sui quali l'eventuale sentenza di accoglimento del ricorso potrebbe esplicare la propria efficacia.

5. MODALITÀ PER SEGUIRE LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

- Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustiziaamministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

6. INDICAZIONE DELL'ORDINANZA CHE HA AUTORIZZATO LA PRESENTE NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI:

La notificazione “per pubblici proclami” è stata autorizzata con ordinanza del Tar Lazio, Sezione Terza Bis, n. 00822 del 4 febbraio 2025, resa nell’ambito del giudizio R.G. 1599/2025.

Copia informatica della predetta ordinanza, estratta dal fascicolo telematico del giudizio è allegata al presente avviso sub. doc. 1 costituendone parte integrante.

7. TESTO INTEGRALE DEL RICORSO INTRODUTTIVO:

- La copia informatica del ricorso introduttivo, estratta dal fascicolo telematico del giudizio indicato in oggetto, è allegata al presente avviso come doc. 2 e ne costituisce parte integrante. Per la consultazione del relativo testo integrale si fa rinvio al predetto allegato.

Tanto premesso,

SI CHIEDE

alle Amministrazioni in intestazione, in adempimento dell’obbligo prescritto dall’allegata ordinanza del Tar Lazio,

- di provvedere **con immediatezza e comunque entro il 3 gennaio 2025**, nel rispetto dell’allegata ordinanza del Tar Lazio - che ha stabilito le modalità e i termini della notificazione per pubblici proclami mediante rinvio all’ordinanza del Tar Lazio, Sezione Terza *Bis*, n. 836 del 2019, trascritta nelle premesse della presente nota - alla pubblicazione sui rispettivi siti *web* istituzionali del prescritto avviso, nonché del ricorso e dell’ordinanza allegati;

- di provvedere, nel rispetto dei termini fissati nella predetta ordinanza, a rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l’avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso e dell’ordinanza allegati, reperibile in un’apposita sezione del sito denominata “atti di notifica”, specificando la data in cui detta pubblicazione è avvenuta, trasmettendolo al sottoscritti avvocato via PEC all’indirizzo in atti e di seguito riportato:

PEC: giovanni.castellana@pecaruba.it

Si allegano:

- 1) Ordinanza che ha ordinato la pubblicazione del ricorso sul sito *web* dell’Amministrazione;
- 2) Ricorso introduttivo del giudizio.

Sassari – Roma lì 6 febbraio 2025

Avv. Giovanni Castellana